



Sent. n. 429/14
Dep. 12/03/2014
Pub. 13/03/2014
Cron. 1297/2014
Rep. 1088/2014

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari,
ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 7909/2011 Ruolo Generale
promossa

DA

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA, in persona del Prefetto pro tempore,
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura di Stato;

APPELLANTE

CONTRO

T. [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio degli Avv.ti P. [REDACTED], B. [REDACTED] e M. [REDACTED] F. [REDACTED] come da mandato
in atti;

APPELLATA

**OGGETTO: "Appello sentenza n. 31/2009 del Giudice di Pace di Correggio
depositata il 19.01.2010".**

Visto l'art. 281 *sexies* c.p.c. e considerato che la natura delle questioni controverse
consente di procedere all'udienza odierna del 12 marzo 2014 alla discussione
orale della causa ed alla pronunzia immediata della sentenza con lettura del
dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione;

Visti agli atti e le conclusioni precisate dalle parti, rispettivamente, come da atto
di citazione in appello e da comparsa di costituzione e risposta;

6

Udita la discussione;

definitivamente pronunciando nel giudizio di appello promosso dalla Prefettura di Reggio Emilia avverso la sentenza n. 31/2009 del Giudice di Pace di Correggio;

rilevato in fatto e in diritto:

- che la Prefettura di Reggio Emilia ha proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto che, accogliendo l'opposizione ex art. 22 L.869/81 proposta da T████ S.r.l. per tardività del provvedimento opposto, aveva annullato la sanzione comminata alla nominata società per violazione dell'art. 23 commi 7 e 13 bis CdS perché "installava in vista alla circolazione dei veicoli in ambito autostradale un cartello pubblicitario dalle grosse dimensioni... al km 147+400 sud dell'A1";
 - che la Prefettura ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, ritenendone l'erroneità quanto ad individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine per l'emissione dell'ordinanza prefettizia alla luce del vigente art. 204 CdS, nonché in relazione al vizio di ultrapetizione commesso dal Giudice di prime cure a norma degli artt. 112 e 101, secondo comma, c.p.c.;
 - che T████ S.r.l. ha resistito al gravame e riproposto, in via incidentale, tutte le allegazioni, eccezioni e richieste già avanzate con il ricorso in opposizione;
 - che, una volta acquisito il fascicolo di primo grado, non è stata svolta attività istruttoria e la causa è pervenuta all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni la discussione orale e la pronuncia della sentenza;
 - che l'appello proposto dalla Prefettura di Reggio Emilia è infondato e da respingere;
-
- che l'art. 204, primo comma, CdS come modificato dal D.L. 27.06.2003, convertito con la Legge 01.08.2003 n. 214, e già vigente al momento dell'emissione dell'ordinanza prefettizia prot. N. 2008/1944, prevede che: *"Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore... ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento..."*;
 - che, se il termine per l'emissione dell'ordinanza prefettizia dunque decorre dalla ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, è altresì vero che l'amministrazione odierna appellante era tenuta a dimostrare, costituendo la

GF

circostanza oggetto del motivo di gravame, che la richiesta di invio di documentazione alla Polstrada di Modena vi sia davvero stata, che quest'ultima abbia dato seguito alla richiesta, abbia provveduto ad inoltrare alla Prefettura di Reggio Emilia i propri atti e in quale data;

- che le precedenti circostanze sono tutte indimostrate da parte dell'appellante e anche l'ordinanza prefettizia prot. n. 70/5023325, dalla cui emissione trae origine il presente contenzioso, non ne dà atto: il provvedimento risulta pronunciato, stando al dato testuale, sulla base del verbale impugnato (allegato al ricorso di T. S.r.l.) e delle "argomentazioni dell'interessato", mentre non si rinviene in esso alcun riferimento agli atti trasmessi dopo il deposito del ricorso dall'ufficio accertatore (atti di cui, peraltro, non v'è riscontro alcuno nel fascicolo di primo grado e del gravame);
- che, pertanto, nel descritto contesto, e come ben rilevato dal Giudice di prime cure, il termine di centoventi giorni previsto per la pronuncia dell'ordinanza prefettizia dall'art. 204 CdS deve essere fatto necessariamente decorrere dalla data di presentazione del ricorso di T. S.r.l. (03.09.08), pertanto esso risulta interamente decorso alla data del 10.03.09 di emissione dell'ordinanza prefettizia;
- che una diversa soluzione interpretativa, ancorata al solo dato letterale dell'art. 204 CdS, permetterebbe all'Amministrazione, anche in caso di sua totale inerzia nella trattazione, istruttoria e decisione del procedimento, di procrastinare in modo arbitrario, secondo il proprio volere, la decorrenza del termine per decidere sul ricorso del soggetto sanzionato;

- che l'appello merita perciò di essere respinto e la sentenza gravata integralmente confermata;

- che le spese del gravame seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri individuati dal D.M. 20.07.2012 n. 140, applicabile alla fattispecie ex art. 41 stesso decreto, tenendo a mente il valore medio per le tre fasi espletate (studio, introduzione e decisione);

P.Q.M.

- rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza n. 31/2010 pronunciata dal Giudice di Pace di Correggio il 19.10.2010;

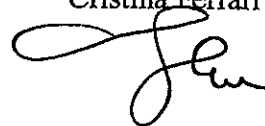
GF

- dichiara tenuta e condanna l'appellante a rifondere a T. S.r.l le spese del gravame, liquidate in Euro 1.550,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.

Reggio Emilia, 12 marzo 2014

IL GIUDICE

Cristina Ferrari



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
12. MAR 2014
DEPOSITATO IL CANCELLIERE L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO Paola Di Bona

